

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA APERTA, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO VEICOLARE DELLA POLIZIA LOCALE

CAPO I
REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria dei veicoli, con sostituzione dei componenti necessari per il ripristino della funzionalità degli stessi, compresa la carrozzeria, nonché i necessari materiali di consumo.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dalla data della stipula del contratto e terminerà con l'esaurimento della disponibilità dell'intero importo posto a base di gara per ciascun lotto.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto posto a base d'asta è stimato in €. 50.000,00 oltre IVA per €. 10.000,00 per un totale complessivo di €. 60.000,00 così suddiviso in due Lotti: 1° Lotto €. 33.000,00 escluso IVA; 2° Lotto 17.000,00 escluso IVA.

Non sussistono oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, e/o redigere il DUVRI

1° LOTTO: €. 33.000,00 oltre IVA per €. 6.600,00 (Totale €. 39.600,00)

TIPO	QUANTITA'	CILINDRATA	ANNO IMMATR.
FIAT MAREA BIPOWER	4	1581	1999
FIAT MAREA	1	1581	1997
FIAT MULTIPLA BLUPOWER	2	1581	1999
FIAT PANDA	4	1108	1999
FIAT PUNTO D	1	1698	1996
FIAT SCUDO D.	1	1905	1996
FIAT MAREA S.W. JTD	1	1870	2002
FIAT SCUDO ALLESTITO ELEVOX	10	1997	2006
FIAT DOBLÒ	12	1300	2008
FIAT SCUDO	2	1600	2008
		Q.li	
FIAT DUCATO UFFICIO MOBILE	4	27	1996
FIAT DUCATO PICK UP	1	27	1997
FIAT DUCATO MAXI	1	30	1991
FIAT DAILY	1	35	1982
FIAT DUCATO	2	27	2009

Stima costo manodopera centesimale come da tempario delle case costruttrici: €. 20,00 oltre IVA
Percorrenza semestrale per ciascun autoveicolo: Km. 15.000

2° LOTTO: €. 17.000,00 oltre IVA per €. 3.400,00 (Totale €. 20.400,00)

TIPO	QUANTITA'	Q.LI	ANNO IMMATR.
FIAT IVECO CARRO GRU - ISOLI	2	30	1994
FIAT IVECO CARRO GRU – T.C.M.	17	52/65	2006

Stima costo manodopera centesimale come da tempario delle case costruttrici: €. 20,00 oltre IVA
Percorrenza semestrale per ciascun autocarro: Km. 10.000

ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e di quelli previsti dal presente Capitolato.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006. e s.m.i..

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le stesse si dovranno uniformare a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D. L.vo 163/06 e s.m.i..

A tal proposito si precisa, visto l'art. 37 c. 2 e c. 4 del d.Lgs. 163/06 e s.m.i., che la prestazione trattasi di un'unica prestazione, e precisamente di fornitura di beni e che nell'offerta deve essere specificata la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori riuniti o consorziati.

Le imprese, dovranno far pervenire, **in qualsiasi modo**, esclusa la consegna a mano, un plico sigillato contenente la documentazione richiesta, unitamente all'offerta economica indirizzato al Comune di Napoli, Protocollo generale Gare, Piazza Municipio - 80133 Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 del termine indicato nella lettera di invito.

La mancata osservanza delle modalità e dei termini di presentazione di cui sopra determineranno l'esclusione dalla gara.

In caso di spedizione a mezzo servizio postale non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l'ora di arrivo al Protocollo Generale Gare del Comune.

Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'offerta non è ammessa alla gara.

Il plico dovrà essere collazionato in busta chiusa, regolarmente sigillata recante, oltre all'indicazione del mittente e del lotto per il quale si intende partecipare, la seguente dicitura: "Fornitura del servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli della Polizia Locale – Lotto n. __- Determinazione dirigenziale n. __ del ____.

Il plico deve contenere due distinte buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente :

BUSTA "A" : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA "B" : OFFERTA ECONOMICA

LA BUSTA "A", DEVE CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE:

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA** sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il

raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata.

2. **GARANZIA**, ai sensi dell'art.75 (con particolare attenzione al comma 4 ed al comma 8) del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, costituita alternativamente: - da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Napoli sita in Piazza Museo Galleria Principe di Napoli; - da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e va corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto, ed allegato all'istanza di partecipazione, l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutte le sue componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata nell'interesse di tutti i componenti il raggruppamento, e da essi sottoscritta.
3. **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – CCIAA** – di data non anteriore a mesi sei rispetto alla data di espletamento della gara, con attivazione dell'oggetto sociale relativo alla fornitura oggetto della gara, attestante che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché riportante la prescritta dicitura di cui all'art. 9 del DPR 252/98, **o dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante;
4. **DICHIARAZIONE** resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, con le formalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara:
 - a. di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
 - b. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1 indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all'art. 38 comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 38 va resa anche da parte degli altri soggetti indicati nei richiamati punti);
 - c. di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001;
 - d. di non trovarsi, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di collegamento con altre imprese partecipanti alla gara;
 - e. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68; dovrà essere indicato l'Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
 - f. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;

- g. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall'art.18 della legge 55/90 e dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08;
 - h. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it , nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
 - i. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per le quali l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap;
 - j. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art.52 della L.R. n.3/2007 l'obbligo di applicare i contratti Collettivi Nazionali e di farli applicare ai propri subappaltatori, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e del saldo all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
 - k. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in forma associata.
 - l. di possedere un sede operativa nella città di Napoli.
 - m. di essere officina autorizzata alla riparazione dalle case madri dei veicoli costituenti il parco macchine della Polizia Municipale ed indicati nei lotti per cui si intende partecipare.
5. **CERTIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA** ai sensi dell'art.41 comma 1) lett. a) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
6. **CERTIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA** ai sensi dell'art.42 comma 1) lett. a) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

LA BUSTA "B" , DEVE CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE, L'OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO COSÌ FORMULATA:

DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente con indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA, nella quale viene indicato il prezzo offerto IVA esclusa.

Il prezzo offerto, da esprimersi come ribasso percentuale unico sul costo del servizio, dovrà essere inferiore a quello posto a base d'asta; esso deve essere riportato in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

L'offerta deve riportare l'importo dei costi destinati alla sicurezza, ai sensi dell'art.87 comma 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della ditta mandataria e devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti e devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Non saranno ammesse, pena l'esclusione dalla gara, offerte parziali né offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Nell'offerta dovrà essere indicata la struttura dislocata/e sul territorio della città di Napoli ove verrà effettuata la prestazione del servizio.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall'art. 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti del concorrente che avrà praticato il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara per ciascun lotto e fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base d'asta.

Le offerte sebbene in presenza di un duplice prezzo base riferito al prezzo orario della manodopera ed a quello dei prezzi fissati nel listino della casa costruttrice per i pezzi di ricambio originali da sostituire, dovranno indicare un'unica percentuale di ribasso che andrà estesa ad entrambe le componenti che concorrono al prezzo della lavorazione che sarà richiesta.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto fatto salvo quanto previsto dall'art.81 comma 3.

Qualora la gara andasse deserta al 1° esperimento, si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

L'aggiudicataria resterà vincolata nei confronti della Amministrazione all'osservanza delle norme contrattuali fin dal momento della provvisoria aggiudicazione impegnandosi a stipulare il contratto definitivo alla data che le verrà comunicata dall'Amministrazione stessa, mentre quest'ultima non sarà in alcun modo vincolata se non dopo il perfezionamento del vincolo contrattuale

ART.6 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.

La stipula del contratto è subordinata, altresì, dall'acquisizione delle informative antimafia previste dall'art. 2 del Protocollo di Legalità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 1.8.07 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli – ANCI Campania. Il contratto avrà come contenuto tutto quanto previsto dal D.L.vo 163/06 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'aggiudicataria è sottoposta, nella fase di erogazione della fornitura, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati nei confronti della stessa Amministrazione.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

ART. 9 - ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria.

L'I.V.A. cederà a carico del Comune.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria con esclusione, ai sensi dell'art. 16 della L. 10-12-81 n. 741, della cognizione dei collegi arbitrali.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.

ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente proibito alla aggiudicataria di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte l'appalto stesso, pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

E' assolutamente vietata, successivamente all'espletamento della gara, la costituzione, da parte delle ditte aggiudicatrici dell'appalto, di consorzi o associazioni con altre ditte partecipanti o meno alla gara, sotto pena della immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni, salvo quanto previsto dall'art.116 D.Lgs.163/06 e s.m.i..

ART. 13 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

L'appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo il perfezionamento dell'atto finale.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 c.c. - potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la fornitura oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- 2) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
- 3) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura, per un periodo superiore a 10 giorni;
- 4) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
- 5) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 6) nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli.

ART. 15 - DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni di cui al presente Capitolato.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, qualora risultino a carico dell'aggiudicataria cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al D.Lgs. 8.8.94 n. 490, potrà disporre in qualsiasi momento la decadenza dell'appalto, senza formalità di sorta e senza che l'appaltatore possa nulla eccepire.

La decadenza potrà, altresì, essere pronunciata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

ART. 16 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'appaltatore nel partecipare alla gara dichiara di conoscere che il Comune di Napoli con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni, riportandosi, integralmente, nel presente CSA gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, nonché la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007

(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
 - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;decorso il termine di decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
 - d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
 - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
 - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente

dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui all'art. 3 comma 2

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

DISPOSIZIONI AI SENSI DELLA L.R. CAMPANIA N. 3/07

L'art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: "1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori."

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C. -

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi

locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

CAPO II

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI

I pezzi di ricambio dovranno essere originali delle rispettive case costruttrici dei veicoli e/o delle attrezzature da riparare o da revisionare e debitamente garantiti dalle stesse, in caso di indisponibilità di ricambi originali si potrà procedere alla riparazione con ricambi di primo impianto della casa costruttrice. La ditta appaltatrice dovrà garantire che i ricambi sostituiti siano di perfetta qualità ed esenti da difetti di lavorazione impegnandosi a sostituire a proprie spese quelli che risultassero difettosi di fabbrica.

Per le riparazioni effettuate, l'aggiudicataria è tenuta a fornire garanzia per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data del collaudo per la manodopera e di 12 mesi per i pezzi sostituiti.

Pertanto in caso di anomalie di funzionamento verificatesi nei predetti termini di quanto mantenuto, riparato e/o revisionato e derivanti dalla stessa causa che ha originato le riparazioni e non scaturite da negligenza d'impiego o dolo, l'aggiudicataria è tenuta a rifare le operazioni e/o revisionare nuovamente le parti malfunzionanti senza che le venga corrisposto alcun compenso.

Una apposita Commissione sarà nominata per la gestione e la verifica di tutte le fasi ed attività oggetto del presente appalto e resterà in carica per l'intera durata del medesimo.

Le riparazioni, nonché tutte le operazioni necessarie di montaggio e di smontaggio e le lavorazioni richieste, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e limitatamente alle parti convenute dettagliatamente con la Commissione, che potranno interessare sia l'intero veicolo, che le parti singole.

L'aggiudicataria, su diretta richiesta scritta del Responsabile Tecnico componente la Commissione, predisporrà un preventivo di spesa dei lavori da eseguire che dovrà contenere:

- elenco dei ricambi da sostituire con la relativa quantità, codice del listino di riferimento, prezzo unitario di listino, prezzo scontato
- numero delle ore lavorative occorrenti, codice del tempario di riferimento, costo orario come da tempario, costo scontato

Il predetto preventivo sarà valutato dalla Commissione, ovvero dal solo Responsabile Tecnico nominato nella stessa, qualora l'importo della spesa risulti inferiore ad €. 400,00 IVA esclusa, attraverso l'analisi dei seguenti punti:

- convenienza economica della riparazione e/o revisione da effettuarsi, riferita al livello di vetustà e alle condizioni generali del veicolo;
- congruità del numero di ore di manodopera preventivate dalla ditta per l'esecuzione dei lavori richiesti
- verifica dei prezzi dei ricambi da sostituire.

E' esplicitamente fatto carico alla ditta aggiudicataria, anche se non richiesto dalla Commissione, di provvedere a preventivare tutte le riparazioni e/o sostituzioni riscontrate in fase di verifica da parte dei propri tecnici, necessarie per la riconsegna dei veicoli in perfetta efficienza, ai fini della sicurezza attiva e passiva di tutte le parti componenti, così come previsto dalle norme del Codice della Strada.

A riparazione effettuata, i mezzi dovranno essere riconsegnati privi da ogni residuo di lavorazione.

Il giudizio favorevole del preventivo da parte della Commissione incaricata, ovvero del solo responsabile tecnico qualora l'importo della spesa risulti inferiore ad €. 400,00 IVA esclusa, apposto a margine del medesimo, sarà seguito da ordinativo scritto a firma del Dirigente del Servizio Autonomo Polizia Locale o di suo delegato.

In mancanza del giudizio favorevole della Commissione la ditta appaltatrice non potrà pretendere alcun compenso per gli eventuali oneri derivanti per la formulazione del preventivo di spesa ed il veicolo dovrà essere restituito, a cura della stessa ditta, nei locali che le saranno indicati, nello stesso stato in cui è stato consegnato.

Qualora l'aggiudicataria ritenga troppo ristretti i termini da essa stessa stabiliti per l'effettuazione dei lavori ordinati, dovrà inoltrare entro 48 ore dall'inizio dei lavori, motivata nota giustificativa alla Commissione, indicante i nuovi tempi di consegna.

La valutazione della Commissione in merito a quanto innanzi indicato si intenderà insindacabilmente accettata dalle parti.

La predetta Commissione, si riserva di controllare la piena e perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, anche in corso d'opera, nonché il rispetto dei termini di consegna stabiliti per l'intervento e di poter richiedere a scopo di controllo, in presenza del personale appaltatore, lo smontaggio di complessivi o particolari sostituiti; a carico di quest'ultimo cadranno tutti gli oneri del caso e quelli necessari per l'eventuale sostituzione e/o riparazione di parti risultanti non idonee a tale controllo.

E' vietato nel modo più assoluto all'appaltatore di dar corso a riparazioni di qualunque genere, se non formulate nel modo innanzi stabilito.

Per motivi di sicurezza ed assicurativi, l'aggiudicataria dovrà utilizzare la targa "PROVA", per ogni spostamento del veicolo affidatole che non potrà in nessun caso oltrepassare i confini cittadini (art.53 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale).

COLLAUDO

Alla consegna dei veicoli, o delle relative attrezzature o di altri complessivi riparati o revisionati, si provvederà al collaudo degli stessi per accertarne il perfetto funzionamento a cura dell'apposita Commissione, ovvero del solo responsabile tecnico, qualora l'importo della spesa risulti inferiore ad €. 400,00 IVA esclusa.

La ricevuta firmata dal personale incaricato per il ritiro del veicolo rilasciata all'atto della consegna dello stesso ad intervento avvenuto, non implicherà alcuna accettazione di una eventuale regolare esecuzione dei lavori richiesti, potendo questa essere sempre contestata, qualora vengano riscontrate al collaudo anomalie, deficienze o difetti di funzionamento.

In sede di collaudo la Commissione provvederà ad accertare il perfetto funzionamento complessivo delle parti riparate, la rispondenza dei ricambi sostituiti rispetto a quelli indicati nel preventivo formulato dalla ditta e la perfetta esecuzione di tutte le altre lavorazioni richieste.

In sede di collaudo la ditta è tenuta a fornire la documentazione e/o le prove che la Commissione riterrà opportuno richiedere (bolle d'acquisto, materiali di risulta ecc.).

Le riparazioni eventualmente contestate in sede di collaudo poiché, a giudizio insindacabile della Commissione, non effettuate a regola d'arte, dovranno essere nuovamente effettuate dalla ditta aggiudicataria per rispondere pienamente a quanto richiesto.

La ditta potrà assistere alle operazioni di collaudo tramite persona appositamente delegata.

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Le riparazioni effettuate ed i ricambi posti in opera saranno valutati in base ai prezzi di aggiudicazione.

In essi prezzi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la esecuzione della fornitura stessa.

I prezzi predetti si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dal presente Capitolato e fino all'ultimazione delle consegne.

L'aggiudicataria, inoltre, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere sia per l'aumento del costo dei materiali che per perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza successiva all'aggiudicazione.

LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non avrà curato presso il Servizio Gare d'Appalto gli adempimenti contrattuali stabiliti.

La ditta aggiudicataria trasmetterà le fatture emesse a fronte dei lavori effettuati nel mese solare unitamente ad un riepilogo sul quale verrà indicato l'importo di aggiudicazione dell'appalto ed il relativo saldo.

Per il controllo degli sconti praticati in fattura con quelli offerti in sede di gara, la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Servizio Polizia Locale, in formato cartaceo e/o elettronico, i listini delle case costruttrici ed i tempi per i ricambi originali, nonché i listini relativi ai ricambi di primo impianto.

Al pagamento di quanto dovuto all'assuntore provvederà il competente Servizio del Dipartimento Ragioneria in forza di atti di liquidazione resi dal Dirigente del Servizio competente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, sulla base delle fatture commerciali, contabilmente riscontrate, prodotte dall'impresa.

SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Le consegne dovranno essere effettuate nel termine fissato negli ordinativi.

In caso di ritardo verrà applicata la penalità dell'1% dell'importo dei lavori per ogni giorno di ritardo.

Tale penalità potrà elevarsi progressivamente di un punto percentuale per ogni ulteriore consegna effettuata in ritardo sino ad un massimo del 5% in caso di recidiva, comunque nei limiti del 10% dell'importo aggiudicato.

Agli effetti dell'applicazione di tale penale, saranno considerati come non eseguiti i lavori di revisione o riparazioni rifiutati in sede di collaudo.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata di oltre venti giorni, l'Amministrazione avrà facoltà di rivolgersi, a maggiori spese dell'Aggiudicataria, presso altra ditta per la fornitura in parola, ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra.

Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai conseguenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato per l'effettuata fornitura.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità di cui sopra, e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, sull'importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita a norma di legge.

NORMATIVE TECNICHE PER I LAVORI

L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutti gli interventi e le riparazioni che si rendessero necessarie per una completa efficienza, anche sotto il profilo della sicurezza, degli autoveicoli affidatigli dalla committente.

Le riparazioni, nonché tutte le operazioni necessarie di montaggio e smontaggio e le lavorazioni richieste dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e limitatamente alle parti convenute dettagliatamente con la Commissione, ovvero con il solo Responsabile Tecnico nei casi previsti.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire l'eliminazione di tutti i guasti meccanici ed elettrici che possono pregiudicare il funzionamento e/o la sicurezza degli autoveicoli stessi.

Il Comandante
Generale Luigi Sementa